

Circolare n. 6/2012 del 9 aprile 2012

Atto Senato 3249 – Contratto a progetto e altre prestazioni di lavoro autonomo

Con la presente circolare viene proposta una prima analisi tecnica delle disposizioni contenute nel CAPO II – tipologie contrattuali del disegno di legge (Atto Senato 3249) pubblicato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito istituzionale e inviato al Senato della Repubblica per l'esame Parlamentare (testo ancora non disponibile), con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 che intendono modificare la disciplina del lavoro a progetto e di altre prestazioni di lavoro autonomo.

LAVORO A PROGETTO

La norma contenuta nell'articolo 8 del DDL modifica in modo generale diverse disposizioni del lavoro a progetto con l'intento di evitare l'utilizzo distorto della tipologia contrattuale.

Come spiega la relazione illustrativa al DDL le modifiche riguardano:

- a) la definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c., deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l'obiettivo aziendale nel suo complesso;
- b) l'eliminazione di qualsiasi riferimento al "programma di lavoro o fasi di esso";
- c) la limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti, essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;

Con riferimento al sub. a), il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti "meramente esecutivi o ripetitivi". La norma precisa che tali attività possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si ritiene, tuttavia, che il requisito previsto dalla riforma trovi applicazione indipendentemente dalla previsione contrattuale ed esse possono essere individuate sulla base di criteri di ragionevolezza.

Le previsioni che consentono il recesso dal contratto a progetto vengono, sostanzialmente, equiparate ai criteri di recesso dal lavoro a termine di natura subordinata.

In particolare, il recesso è consentito prima della scadenza del termine solo in presenza di giusta causa.

Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

La mancanza di una specifica definizione normativa di “inidoneità professionale” comporterà inevitabilmente un aumento del contenzioso in materia. In via generale, tuttavia, l’inidoneità professionale deve configurarsi nel corso della collaborazione tale da impedire la realizzazione del progetto.

La norma irrigidisce anche il recesso del collaboratore che si può configurare prima della scadenza del termine con preavviso sempre che, tuttavia, tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

La relazione illustrativa, inoltre, spiega l’ulteriore modifica contenuta nella lettera d) dell’articolo 8 del DDL. Essa, consiste in una “*presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, **qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti** dall’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità*”. In altri termini, la relazione spiega che se l’attività esercitata dal collaboratore è analoga a quella svolta dal lavoro subordinato, sulla scorta di un *filone* giurisprudenziale abbastanza consolidato, il rapporto si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.

Tuttavia, analizzando il testo del DDL emerge una previsione che appare pleonastica e sostanzialmente diversa da quanto indicato nella relazione illustrativa.

Infatti, la norma prevede che “*Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, **nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti** dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”.

In altri termini, l’aggettivo “analoghe” è riferito alle “modalità” di svolgimento della prestazione e non “all’attività” esercitata dal collaboratore.

Ne consegue che è del tutto evidente, anche senza la previsione in esame, che se un collaboratore svolgesse la prestazione con modalità “analoghe” a quelle di un subordinato, da sempre la Cassazione qualificerebbe questo rapporto come lavoro subordinato.

Con particolare riguardo alle prestazioni di “elevata professionalità”, il DDL prevede che “possono” essere individuate dai contratti collettivi. Si ritiene che analogamente alla attività meramente esecutiva sopra indicate, tale requisito operi anche in mancanza delle previsioni dei contratti collettivi.

In linea con quanto da sempre affermato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro – commissione principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro (principio n. 1/2004 reperibile www.consulentidellavoro.it), l’articolo 8, comma 2 del DDL, introduce una interpretazione autentica dell’art. 69, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003 nel senso che la mancata individuazione del progetto determina *ipso facto* la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.

Il successivo comma 3 del DDL stabilisce che “*Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

La data di entrata in vigore delle disposizioni si ritiene non possa riguardare la norma di interpretazione autentica proprio in virtù della finalità che essa si prefigge di ottenere.

Parrebbe assurdo interpretare il medesimo testo di legge in funzione della data di sottoscrizione del contratto provocando dubbi di legittimità Costituzionale visto la palese disparità di trattamento che si creerebbe a parità di condizioni contrattuali (art. 3 della Costituzione).

ALTRE PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO

La norma vuol rappresentare la risposta alla dichiarata intenzione di perseguire l’utilizzo fraudolento delle “partite iva” e combatterne l’adozione elusiva delle garanzie di legge soprattutto nei confronti dei lavoratori, per dissimulare rapporti connotati da effettiva subordinazione.

L’articolo 9 del DDL prevede che le prestazioni lavorative rese da “**persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto**” sono considerate, salvo che

sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

In realtà è fatto notorio che la qualificazione fiscale di una prestazione (aver aperto la partita iva) non incide in alcun modo nella qualificazione civilistica del rapporto di lavoro. Questo significa che già a legislazione vigente, ad esempio, l'apporto di un titolare di partita iva nelle forme previste dall'articolo 409 punto 3 del cpc, già qualifica il rapporto nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa.

Ne consegue, dunque, che sarebbe stato più utile fare leva sugli attuali principi giuridici e non introdurre ulteriori condizioni che rischiano di generare una reazione incontrollata e distorta del diritto del lavoro.

Ciò posto, dal punto di vista del campo di applicazione della norma, si fa riferimento ad ogni **“persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”**. Pertanto, deve rientrare in questa disposizione sia una prestazione che si inquadra nell'attività di impresa sia in quella di lavoro autonomo. Salvo che, in via interpretativa, stante la declaratoria dell'articolo 9 (che fa riferimento al solo lavoro autonomo) si tende ad escludere i soggetti titolari di partita iva organizzati in forma di impresa.

Qualora ricorrano anche soltanto due dei tre presupposti indicati, opera dunque la presunzione del regime di parasubordinazione del rapporto.

La conversione avviene automaticamente, **“salvo che sia fornita la prova contraria da parte del committente”**.

La scelta – evidentemente discutibile – conferma l’approccio alla materia che, nell’ambito del condivisibile obiettivo di perseguire le violazioni delle tutele in materia di lavoro, ritiene in maniera aprioristica in senso negativo qualsiasi rapporto di lavoro diverso dal “tempo pieno e indeterminato”.

Il problema dunque è che da un approccio sbagliato la correzione possa rivelarsi dannosa perlomeno quanto il vizio che si vorrebbe correggere: alla sregolatezza, più o meno diffusa, si tenta di rimediare con una rigidità non soltanto eccessiva, ma che non appare affatto conciliabile con i canoni vigenti nella materia stessa che si vorrebbe correggere dalle distorsioni.

Ciò potrebbe comportare (ipotesi per nulla remota) l’effetto perverso negativo per l’occupazione, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, scaturente dal timore di tali conversioni forzose e dei costi – ingiustificati quanto una conversione *ex lege* avulsa dalle modalità di attuazione effettiva del rapporto di lavoro – che ne conseguirebbero.

E che il pericolo sia attuale, lo dimostra la stessa preoccupazione del legislatore, che al terzo comma dell’art. 69bis d.lgs. 276/2003 introdotto dall’art. 9 del ddl, differisce l’applicazione della nuova regola per i rapporti in corso a dodici mesi dopo l’entrata in vigore della prospettata riforma.

Il comma 4 del medesimo articolo 9 prevede che *“La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del presente Capo”*.

Il comma 3 dell'articolo 61 stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto *"le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"*. A questa previsione si rivolge il contenuto del comma 4 del DDL (*"prima parte del primo periodo del comma 3"*) stabilendo che l'esclusione dal lavoro a progetto si realizza solo quando le collaborazioni riguardino *"attività professionali intellettuali"* per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'Albo.

L'assurdità di questa disposizione comporta il rischio che, qualora un professionista regolarmente iscritto all'ordine, non svolgesse attività riservate che caratterizzano la professione o per le quali non sia previsto un regime di esclusiva, potrebbe incorrere nel rischio di conversione della sua consulenza in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fin dall'inizio della collaborazione, con importanti ricadute anche sugli aspetti previdenziali connessi alla precedente qualificazione del rapporto.

Roma, 9 aprile 2012

Il Presidente